



CONVENZIONE

TRA

La Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah (di seguito Fondazione MEIS) avente sede legale in Ferrara, Via Piangipane 79-83 – C.F. 93072970382, qui rappresentata dal Direttore Dott. Amedeo Spagnoletto, domiciliato per la sua carica presso l'Ente, C.F. SPGMDA68T06H501D

E

La Direzione Regionale dei Musei Calabria, (di seguito DR Musei Calabria), con sede legale in Cosenza, Via Gian Vincenzo Gravina c/o Palazzo Arnone – C.F. 98108420781, qui rappresentata dal Direttore *ad interim* Dott. Filippo Demma, domiciliato per la sua carica presso l'Ente, C.F. DMMFPP71L08B963G

VISTO

- l'art. 15 della L. 241/1990 ed il D. Lgs 267/2000, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa improntati a criteri di economicità e di efficacia;
- il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito denominato Codice) che impone allo Stato e a tutti gli enti pubblici territoriali il dovere e l'obiettivo di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione e di fruizione dei beni culturali;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni, delle Attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”* e in particolare l'art. 34, con cui sono stati istituiti i Poli Museali regionali, articolazioni periferiche della Direzione Generale Musei, che assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e valorizzazione degli Istituti e dei Luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione;
- il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2014 recante *“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”* con il quale viene individuato, tra gli altri, il Polo Museale della Calabria, con sede in Palazzo Arnone, Via Gian Vincenzo Gravina, 87100 Cosenza – CF 98108420781;
- il Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43 recante *“Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014”* e in particolare l'art. 1, comma h, numero 11, che ha trasferito al Polo Museale della Calabria nuovi istituti e luoghi della cultura;
- il Decreto n. 169 del 2 dicembre 2019, concernente il nuovo *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”* entrato in vigore il 5 febbraio 2020 e con esso, tra l'altro, questo Istituto ha subito la modifica della denominazione passando da *“Polo”* a *“Direzione Regionale Musei Calabria”*;

- il Decreto Direttoriale del 04.02.2021 rep. n°79 n. 56, e il Contratto individuale di lavoro per l'affidamento dell'incarico di funzione Dirigenziale *AD INTERIM* della Direzione Regionale Musei della Calabria al Dott. Filippo Demma, sottoscritto il 04.02.2021 con rep.n°8 e debitamente registrato alla Corte dei Conti il 09.02.2011 al n. 256;
- l'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 1° marzo 2021 n. 22, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, con il quale il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è ridenominato Ministero della Cultura;

PREMESSO CHE

- La Fondazione MEIS è stata costituita in attuazione dell'articolo 2 della Legge 17 aprile 2003, n. 91 e s.m.i. e persegue finalità di gestione, valorizzazione, conservazione e promozione del "Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah", collaborando con il Ministero della Cultura alla realizzazione ed all'adeguamento espositivo dello stesso.

- Nell'ambito delle proprie finalità la Fondazione MEIS ha l'obiettivo di far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano e testimoniare le persecuzioni razziali e la Shoah in Italia, promuovendo attività didattiche, organizzando manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse. Per il perseguimento di tali finalità può stipulare accordi, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.

- La DR Musei Calabria, organo periferico del Ministero della Cultura istituito con DM 23 dicembre 2014, a sua volta, ha tra i propri compiti istituzionali la gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale della Regione Calabria (DM 133/2018 recante *"Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale"*); definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione per la più ampia fruizione del proprio patrimonio culturale; opera per favorire il dialogo tra enti statali e locali, tra realtà museali pubbliche e private, per la costruzione del sistema museale regionale e nazionale e collabora con enti statali e locali per la definizione di programmi e piani strategici di sviluppo culturale del territorio.

- La Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e la Direzione Regionale Musei Calabria intendono sviluppare una collaborazione volta a divulgare e valorizzare in particolare la presenza degli ebrei nella Regione Calabria nelle varie epoche e il rilievo di alcune aree archeologiche per la storia dell'ebraismo italiano attraverso progetti specifici e percorsi di visita che possano favorire un approccio integrato e trasversale a tale patrimonio.

CONSIDERATO CHE

- l'art. 6 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 s.m.i., Codice dei beni culturali, definisce la valorizzazione del patrimonio culturale quale insieme di attività finalizzata alla promozione della conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio, da attuarsi in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze;

- l'art. 111 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 s.m.i., Codice dei beni culturali, afferma che le attività di valorizzazione consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6, prevedendo l'apporto di soggetti privati e stabilendo che la valorizzazione a iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione, mentre la valorizzazione a iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale;
- l'art. 112, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che il Ministero stipuli con gli enti territoriali accordi per definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione nonché per elaborare piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;
- l'art. 112, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che, indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4 del medesimo articolo, possano essere stipulati accordi tra il Ministero, gli enti pubblici territoriali e i privati interessati, tra i quali associazioni culturali o di volontariato dotate di adeguati requisiti che abbiano per statuto finalità di valorizzazione, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, con i quali possono essere istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni;
- l'art. 34 comma 1 lett. o) e lett. p) del D.P.C.M. n. 171 29 agosto 2014 prevede che ogni Polo museale regionale fra l'altro promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice, e in particolare *"elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali"*;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Scopi della convenzione

Con la presente convenzione la Fondazione **MEIS** e la **DR Musei Calabria** esprimono la loro volontà di collaborare ad attività di valorizzazione scientifica e promozione dei rispettivi patrimoni; di diffondere sempre più una cultura basata sul rispetto reciproco, che ispiri ognuno a combattere i pregiudizi razziali e ogni forma di discriminazione, operando per la difesa dei diritti inviolabili della persona; a sviluppare la crescita di un'identità comune europea basata sulla pace, sulla solidarietà, sulla partecipazione civile e democratica, sulla giustizia sociale e sul dialogo, con l'obiettivo di ispirare i giovani a difendere questi valori e a farsi protagonisti del futuro.

2. Azioni attuative

Le parti intendono favorire programmi di fruizione riguardanti la presenza ebraica nella Regione Calabria anche attraverso l'implementazione di percorsi culturali ed itinerari turistici.

I programmi possono prevedere l'approfondimento di temi comuni con la realizzazione di alcuni eventi specifici, forme di collaborazione con la stipula di accordi per prestiti temporanei e depositi gratuiti a fini espositivi presso il MEIS di reperti di proprietà di alcuni Musei afferenti alla Direzione Regionale Musei Calabria per contribuire a raccontare la storia degli ebrei in Italia nel percorso permanente del MEIS.

Le parti si rendono reciprocamente disponibili a progettare percorsi di visita anche per diversamente abili, con eventuale scambio di professionalità; apparati didattici nelle rispettive sedi; possibilità di strategie di comunicazione digitale integrata; *workshop*; pubblicazioni congiunte; forme di agevolazione tariffaria mediante un regime di scontistica reciproca sulla bigliettazione.

La Fondazione MEIS e la DR Musei Calabria coordineranno le iniziative dei comuni programmi di valorizzazione e metteranno a disposizione in forma gratuita, oltre alle rispettive competenze tecnico-scientifiche, attrezzature e materiali, (ivi compresi quelli fotografici) per lo svolgimento delle attività;

L'attuazione delle iniziative sarà a cura della Fondazione MEIS e della DR Musei Calabria, con la possibilità, in relazione ai singoli progetti, di individuare ulteriori soggetti il cui coinvolgimento deve essere approvato dalle parti con specifico accordo scritto.

La Fondazione MEIS e la DR Musei Calabria si impegnano ad utilizzare i propri loghi per tutte le iniziative promosse congiuntamente e in tutte le occasioni di comunicazione esterna, con qualunque mezzo e supporto vengano veicolate.

3. Oneri

Il presente accordo non comporta oneri per nessuna delle parti. Per attività specifiche ed eventuali iniziative programmate e progettate di comune accordo è comunque facoltà delle parti individuare di volta in volta risorse economiche atte allo scopo.

4. Durata

La presente convenzione ha la durata di tre (3) anni a partire dalla firma di entrambi i contraenti. Si intende tacitamente rinnovata alla scadenza per un ulteriore triennio, salvo diversa intesa o determinazione di una delle due parti contraenti. La recessione dovrà essere notificata alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

5. Modifiche

Qualsiasi modifica alla presente convenzione può essere apportata di comune accordo fra le parti, per iscritto.

La presente convenzione, previa lettura e conferma, viene sottoscritta digitalmente e siglata in ogni pagina dalle Parti, nei modi e nelle forme di legge previsti, in segno di piena accettazione.

6. Trattamento dei dati

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni sia su supporto cartaceo, sia informatico, relativi all'espletamento dell'attività, in qualche modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 101/2018.

Per il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, il titolare del trattamento dei dati personali e il responsabile della protezione dei dati personali è il Direttore dott. Amedeo Spagnoletto.

Per la Direzione regionale Musei Calabria il titolare del trattamento dei dati personali e il responsabile della

protezione dei dati personali è il dott. Filippo Demma, Direttore *ad interim* della Direzione regionale Musei Calabria.

7. Foro competente

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Cosenza.

Ferrara/Cosenza 07/03/2022

Per la Fondazione MEIS

Il Direttore

Amedeo Spagnoletto

Per la Direzione Regionale Musei Calabria

Il Direttore *ad interim*

Filippo Demma
